

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1 –

Al comma 10 dell'art. 87 della Costituzione dopo le parole “presiede il Consiglio superiore della magistratura” sono inserite le seguenti parole: “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”.

Art. 2 –

Nella parte II, dopo il “Titolo IV”, le parole “La magistratura”, sono sostituite dalle parole “l’Ordine giudiziario”.

Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole “Sezione I”, le parole “Ordinamento giurisdizionale”, sono sostituite dalle parole “Ordinamento dei magistrati”.

Nella parte II, Titolo IV, dopo le parole “Sezione II”, le parole “Norme sulla giurisdizione”, sono sostituite dalle parole “Norme per la giurisdizione”.

Art. 3 -

Il comma primo dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“L’ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo ed indipendente da ogni potere”.

Il comma secondo dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: *“Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione”.*

Il comma terzo dell'articolo 104 della Costituzione è abrogato.

Il comma quarto dell'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.

Il comma sesto dell'articolo 104 della Costituzione è abrogato.

Al comma settimo dell'articolo 104 della Costituzione dopo le parole “... né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale” sono aggiunte le parole: *“o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico”.*

Art. 4 –

L'art. 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici.

Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale”.

Art. 5 –

Dopo l'articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall'art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

“Art. 105 bis. - Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.

“Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento”.

Art. 6 -

Dopo l'articolo 105 *bis* Costituzione, introdotto dall'art. 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

“Art. 105 *ter* -

Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti.

Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale.”

Art. 7 -

Il comma primo dell'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: “*Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati*”.

Il comma terzo dell'art. 106 Costituzione è sostituito dal seguente: “*La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante*”.

Art. 8 -

Al comma primo dell'articolo 107 della Costituzione dopo le parole “*I magistrati*” sono inserite le parole “*giudicanti e requirenti*”; dopo le parole “*se non in seguito a decisione*” è inserita la parola “*rispettivamente*”; dopo le parole “*del Consiglio superiore della magistratura*” sono inserite le parole “*giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente*”.

Il comma terzo dell'articolo 107 della Costituzione è abrogato.

Art. 9 -

All'articolo 110 della Costituzione dopo le parole “*Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura*”, sono inserite le parole: “*giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente,*”.

Art. 10 -

Al comma 1 dell'articolo 112 della Costituzione dopo le parole “*Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale*” sono aggiunte le parole “*nei casi e nei modi previsti dalla legge*”.

Gli articoli della Costituzione integrata con le interpolazioni e le modifiche previste dalla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare.

(Le parole in corsivo ed in grassetto rappresentano le modifiche e le interpolazioni; gli articoli 103 e 111 si omettono perché non sono in alcun modo interessati alle modifiche).

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 87. *(omissis)*

Comma 10 – “**Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistrature requirente**”.

TITOLO IV - L'ORDINE GIUDIZIARIO

SEZIONE I. - *Ordinamento dei magistrati.*

ART. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103. *(omissis)*

ART. 104. *L'ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo ed indipendente da ogni altro potere.*

2. “*Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione*”.

(Il comma 3 dell'art. 104 Costituzione è abrogato).

4. “*Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili*”.

5. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

(Il comma 6 dell'art. 4 Costituzione è abrogato).

7. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale “*o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico*”.

ART. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura “*giudicante*”, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei “*giudici*”.

“Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale”.

ART. 105 bis. *“Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica.*

Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili”.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale o di un ente di diritto pubblico.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento”.

ART. 105 ter. *“Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti”.*

“Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale”.

ART. 106. *“Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati”.*

La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

“La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari universitari di materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante”.

ART. 107. I magistrati **“giudicanti e requirenti”** sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione **“rispettivamente”** del Consiglio superiore della magistratura **“giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente”**, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

(Il comma 3 dell’art. 107 Costituzione è abrogato).

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

ART. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

ART. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura **“giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente”**, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II. - *Norme per la giurisdizione.*

ART. 111. *(omissis)*

ART. 112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale **“nei casi e nei modi previsti dalla legge”**.